



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

*DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A
DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO*

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Marzo 2020

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Il documento che è stato sottoposto a consultazione pubblica contiene le “*Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”, con le quali la Banca d’Italia dà attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (da ultimo, con il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125). Alla luce delle significative novità introdotte a livello legislativo, quali l’abolizione dell’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico, le Disposizioni disciplinano le modalità attraverso le quali i soggetti vigilati adempiono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In questo contesto, esse mirano in particolare a garantire alla Banca d’Italia e alla UIF l’accessibilità ai dati e alle informazioni necessari per consentire lo svolgimento delle analisi e dei controlli previsti dal Decreto in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni costituiscono l’ultimo dei quattro provvedimenti attuativi del Decreto antiriciclaggio di competenza della Banca d’Italia; esse si raccordano, in particolare, con le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate il 30 luglio 2019.

La tabella dà conto della valutazione delle risposte alla consultazione pubblica che sono pervenute, indicando quelle accolte pienamente o in parte e quelle non accolte.

La tavola non riporta inoltre le questioni sollevate e trattate nell’ambito della consultazione avente a oggetto le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (consultabili al link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Disposizioni.pdf>).

In alcuni casi la tabella fa riferimento a disposizioni di legge per inquadrare e contestualizzare le scelte operate nelle Disposizioni; resta in ogni caso fermo che l’interpretazione della legge non spetta alla Banca d’Italia.

Si fa presente che alcuni articoli e commi del documento di consultazione sono stati rinumerati nelle Disposizioni emanate. Per comodità di lettura, la tabella tratta le osservazioni pervenute seguendo l’ordine del documento di consultazione (colonna di sinistra); i commenti nella colonna di destra fanno invece riferimento agli articoli e ai commi come rinumerati nel testo definitivo.

Nel corso della consultazione, chiusasi il 1° ottobre 2018, sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di diciotto partecipanti, tra cui un partecipante che ha chiesto che il proprio contributo non fosse pubblicato e uno che ha chiesto che fosse pubblicato in forma anonima.

1. ABI – Associazione Bancaria Italiana
2. AICOM – Associazione Italiana Compliance
3. AIFI – Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private debt
4. APSP – Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

5. ARKES – Arkès s.a.s. di Ettore Valsecchi e C.
6. ASSIFACT – Associazione Italiana per il Factoring
7. ASSOFIDUCIARIA
8. ASSOFIN – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare
9. ASSOGESTIONI – Associazione del Risparmio Gestito
10. ASSOSIM – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MERCATI FINANZIARI
11. CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
12. EFFEDI SOFTWARE s.a.s. di Dalmazzo F. & C.
13. FEDERCASSE – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane
14. KPMG
15. MAG 2 Finance Società Cooperativa
16. MAG 6 Società Cooperativa
17. ANONIMO

Decreto antiriciclaggio	Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal Decreto correttivo (nel testo della tavola "il Decreto")
Decreto correttivo	Il Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante <i>"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"</i>
Destinatari	Gli intermediari indicati nell'articolo 1 delle Disposizioni
Disposizioni	Le Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oggetto della presente consultazione
Disposizioni in materia di adeguata verifica	Le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019
Quarta direttiva antiriciclaggio	La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
Quinta direttiva antiriciclaggio	La Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018
TUB	Il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
TUF	Il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
<p>Considerazioni di carattere generale</p>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti sul trattamento da riservare ai rapporti in essere che, in base al previgente regime normativo, erano esonerati dall'applicazione degli obblighi di adeguata verifica e, conseguentemente, da quelli di registrazione dei dati e delle informazioni.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Per concedere agli intermediari un adeguato lasso di tempo per allinearsi alle nuove Disposizioni, l'atto di emanazione prevede che gli intermediari debbano adeguarsi agli obblighi di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alla Banca d'Italia e alla UIF entro il 31 dicembre 2020. Si fa presente che un termine congruo per consentire un agevole adeguamento alle nuove disposizioni poteva essere individuato nel 30 settembre 2020; il termine del 31 dicembre 2020 è stato poi fissato per tener conto della particolare situazione di emergenza sanitaria.</p> <p>Restano in ogni caso fermi gli obblighi di adeguata verifica e conservazione previsti dal Decreto. Si richiama inoltre quanto previsto nell'atto di emanazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019: la Banca d'Italia, per tener conto delle esigenze degli intermediari di raccogliere i dati mancanti, ha indicato in quel provvedimento un termine per completare questo adempimento (in relazione a rapporti in essere che erano esonerati dall'applicazione degli obblighi di adeguata verifica in base al previgente regime normativo).</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	<p>È stato chiesto se sussista l'obbligo di conservare, anche in modalità non standardizzate, i dati relativi alle operazioni effettuate a valere su un rapporto continuativo che non superano il limite di importo di 5.000 euro ovvero alle operazioni occasionali che non superano il medesimo limite.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si. Il Decreto, nel recepire l'articolo 40 della Quarta direttiva anticiclaggio, impone ai soggetti obbligati di conservare l'originale ovvero copia delle scritture e registrazioni riguardanti <i>"le operazioni"</i> (articolo 31, comma 2): il Decreto si riferisce dunque a tutte le operazioni, a prescindere dall'importo o dal fatto che esse siano riconducibili o meno a un rapporto continuativo.</p> <p>La documentazione va conservata nei sistemi contabili e gestionali del destinatario con modalità informatizzate tali da assicurare il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 32 del Decreto e dall'articolo 3 delle Disposizioni.</p> <p>Accanto al generale obbligo di conservazione stabilito dalla legge, le Disposizioni, in attuazione dell'articolo 34, comma 3, del Decreto, stabiliscono l'obbligo di rendere disponibili alle autorità, con le modalità previste dall'articolo 6, i dati relativi alle sole operazioni di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro, siano esse occasionali o a valere su un rapporto continuativo. Al di sotto di questa soglia, i dati relativi alle operazioni, seppure conservati, non dovranno essere messi a disposizione delle autorità in forma standardizzata.</p>
<p>Articolo 2 <i>Definizioni</i> Art. 2, comma 1, punto 12</p>	<p>È stato chiesto di modificare la definizione di "estrazione" sostituendo le parole <i>"mediante un software specifico"</i> con <i>"mediante una specifica procedura informatica"</i>.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per recepire l'osservazione.</p>
<p>Articolo 2, comma 1, punto 14</p>	<p>È stato chiesto di allineare la definizione di "gruppo" indicata nelle Disposizioni con quella contenuta nel</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La richiesta non può essere accolta perché le Disposizioni devono utilizzare la nozione di</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	Decreto antiriciclaggio.		“gruppo” che riguarda i soli intermediari bancari e finanziari disciplinati da TUB e TUF, in quanto solo questi rientrano nel perimetro dei poteri di vigilanza antiriciclaggio della Banca d’Italia. La nozione di “gruppo” contenuta nel Decreto antiriciclaggio è invece più ampia (es. rileva anche per gruppi sottoposti alla vigilanza dell’IVASS).
Articolo 3 <i>Conservazione dei dati</i>			<i>Si segnala che l’articolo 3 del documento di consultazione è stato rinumerato e corrisponde all’articolo 4 delle Disposizioni emanate; la relativa rubrica è stata sostituita con la seguente: ‘Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni’.</i>
Articolo 3, comma 3	È stato chiesto di modificare l’articolo 3, comma 3, delle Disposizioni per chiarire che, nel caso di operazioni effettuate da intermediari terzi, l’obbligo di inserimento dei dati decorre dalla data in cui il destinatario ne viene a conoscenza ovvero è stato messo in condizione di conoscere i dati necessari per l’inserimento.	No	La richiesta non può essere accolta, in quanto il termine entro il quale i destinatari devono completare l’acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati è stabilito dal Decreto (articolo 32, comma 2, lett. <i>b</i>) in trenta giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell’operazione.
	È stato chiesto se sia obbligatorio l’inserimento del documento di identità del cliente e dell’esecutore nel sistema di conservazione informatizzato.	Chiarimento a lato	Sì. Il Decreto impone la conservazione dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, tra cui figura la copia del documento d’identità del cliente e dell’esecutore, che gli intermediari sono tenuti ad acquisire, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), del medesimo Decreto.

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
Art. 3, comma 4	È stato chiesto di confermare che alle operazioni e ai rapporti instaurati su iniziativa del gestore nell'ambito della gestione di portafogli non si applichi l'obbligo di conservazione.	Chiarimento a lato	Sì. Per individuare l'esatto perimetro degli obblighi di conservazione, i destinatari si attengono alle indicazioni contenute nella disciplina in materia di adeguata verifica in merito a cosa debba intendersi per attività istituzionale. Ne discende che, ai fini delle Disposizioni antiriciclaggio, i documenti, i dati e le informazioni relativi ai rapporti e alle operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nell'ambito della gestione di portafogli e della gestione collettiva del risparmio non vanno conservati né messi a disposizione. Si precisa che la modifica apportata alla nota 4 delle Disposizioni emanate è volta ad assicurare nel continuo l'allineamento con le Disposizioni in materia di adeguata verifica. Resta fermo il potere delle autorità di accedere ai dati menzionati nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esse attribuiti per finalità diverse da quelle di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
	È stato chiesto se gli intermediari siano esonerati dal rendere disponibili alle autorità le attività che vengono svolte in vista dell'istituzione di fondi di <i>private equity</i> (es. <i>due diligence</i> , attività di consulenza strategica) in quanto attività assimilabili ai rapporti e operazioni posti in essere su iniziativa del gestore di OICR, che rimangono sottratti agli obblighi di messa a disposizione per effetto dell'articolo 4 e 6 delle Disposizioni.	Chiarimento a lato	Nella misura in cui le attività descritte non rientrano nell'attività istituzionale del gestore, come precisato nel commento precedente, i destinatari non sono tenuti a rendere disponibili alle autorità le relative informazioni.

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	<p>È stato chiesto di precisare quali siano i rapporti continuativi i cui dati vanno resi disponibili e con quali modalità o esimenti, come veniva previsto nell'articolo 3 del previgente Provvedimento sull'Archivio Unico Informatico.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Il Decreto stabilisce che è "continuativo" il rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale "che non si esaurisce in un'unica operazione" (articolo 1, comma 2, lettera II). Le Disposizioni prevedono che l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni con le modalità standardizzate previste dall'articolo 4 si applichi a tutti i rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nell'attività istituzionale dei destinatari. Spetta pertanto ai destinatari stabilire, di volta in volta, se il rapporto avviato con il cliente soddisfi i requisiti previsti dalla legge perché possa essere qualificato come continuativo. Per individuare il perimetro dell'attività istituzionale si tiene conto dei criteri forniti nella Parte Seconda, Sezione II, ("Ambito di applicazione") delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.</p>
<p>Art. 3, comma 5</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se il termine decennale previsto per l'obbligatoria conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti in relazione alle operazioni decorra dalla data di compimento dell'operazione anche per i rapporti attivi.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>L'obbligo di conservazione è stabilito direttamente dall'articolo 31, comma 3, del Decreto: questo prevede che il termine decennale decorra dal momento della cessazione del rapporto continuativo (o dell'esecuzione dell'operazione occasionale). Pertanto i documenti, i dati e le informazioni relativi alle singole operazioni a valere su un rapporto continuativo vanno conservati per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto sottostante, a prescindere dalla data di compimento dell'operazione. Con riferimento invece all'assolvimento degli obblighi di messa a disposizione alle autorità, le Disposizioni</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			stabiliscono che i dati e le informazioni relativi alle operazioni, siano esse occasionali o a valere su rapporti continuativi, sono resi disponibili per i dieci anni successivi al compimento dell'operazione (cfr. art. 6, comma 4).
Articolo 4 <i>Modalità di utilizzo dei dati e delle informazioni</i>			<i>Si segnala che l'articolo 4 del documento di consultazione è stato rinumerato e corrisponde all'articolo 6 delle Disposizioni emanate; la relativa rubrica è stata sostituita con la seguente: 'Modalità per rendere disponibili i dati e le informazioni'.</i>
Articolo 4, comma 1	È stato chiesto di confermare la possibilità che le due modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni previste dalle Disposizioni possano essere alternativamente scelte a discrezione degli intermediari e, all'interno del medesimo gruppo bancario, delle sue singole entità.	Chiarimento a lato	Sì. La scelta se rendere disponibili alle autorità i dati e le informazioni previsti dalle Disposizioni mediante estrattore o archivio informatizzato è rimessa alla discrezionalità dei destinatari. All'interno di un gruppo, le singole entità che ne fanno parte possono scegliere la modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni, che può dunque essere diversa da quella selezionata dalle altre componenti del medesimo gruppo, fermo il rispetto delle <i>policy</i> di gruppo stabilite in applicazione degli obblighi antiriciclaggio in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. Le Disposizioni prevedono altresì la possibilità di cumulare i due sistemi di messa a disposizione dei dati e delle informazioni, consentendo l'utilizzo dell'archivio informatizzato per le sole operazioni e dell'estrattore per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	<p>È stato chiesto di integrare le Disposizioni per precisare gli adempimenti cui sono tenuti i destinatari che decidano di ricorrere alle estrazioni per rendere disponibili i dati e le informazioni alle autorità. In particolare, è stato chiesto di fornire indicazioni in merito alle modalità e tempistiche di gestione del passaggio del patrimonio informativo dall'AUI al nuovo sistema di messa a disposizione dei dati, precisando se debba essere prevista in qualche modo una registrazione in AUI di questo passaggio (ad esempio, con riferimento alla chiusura dei rapporti).</p>	Sì	<p>In accoglimento della richiesta, l'articolo 6 delle Disposizioni è stato integrato. Innanzitutto viene richiesto ai destinatari di indicare nel documento di <i>policy</i> antiriciclaggio previsto dalle Disposizioni in materia di controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019 le modalità che essi intendono utilizzare per mettere a disposizione delle autorità i dati e le informazioni.</p> <p>Inoltre, viene previsto che gli intermediari devono comunicare alla Banca d'Italia ogni successiva variazione della modalità prescelta entro trenta giorni dall'inizio dell'operatività del nuovo sistema, indicando anche in questo caso le misure adottate per assicurare l'ordinata gestione del passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Il documento di <i>policy</i> antiriciclaggio dovrà essere conformemente aggiornato.</p>
<p>Articolo 5 <i>Dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio</i></p>			<p><i>Si segnala che l'articolo 5 del documento di consultazione è stato rinumerato e corrisponde all'articolo 3 delle Disposizioni emanate; la relativa rubrica è stata sostituita con la seguente: "Documenti, dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio".</i></p>
<p>Articolo 5, comma 1, lettera a)</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se la conservazione e la messa a disposizione dell'informazione relativa al punto operativo di instaurazione del rapporto sia ancora obbligatoria; in caso affermativo si chiede di allineare i contenuti degli allegati.</p>	Sì	<p>Le Disposizioni sono state modificate per prevedere l'obbligo di conservare il dato relativo al punto operativo di instaurazione del rapporto (articolo 3, comma 2, lettera a); per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera a), questo dato dovrà altresì essere fornito in modo</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			standardizzato alle autorità.
	<p>È stato chiesto di confermare che gli obblighi di conservazione per le operazioni occasionali sussistono solo nel caso in cui gli intermediari abbiano effettuato l'adeguata verifica nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del Decreto, <i>i.e.</i> in occasione dell'esecuzione di una operazione occasionale da parte del cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importi pari o superiori a 15.000 euro.</p>	Chiarimento a lato	<p>Come detto (cfr. chiarimenti <i>sub</i> "considerazioni di carattere generale"), il Decreto e l'articolo 3 delle Disposizioni richiedono ai destinatari di conservare a fini antiriciclaggio i dati e le informazioni acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela (rapporti continuativi e operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro), nonché la documentazione riguardante tutte le operazioni effettuate.</p> <p>Ne discende che, in caso di operazioni non soggette ad adeguata verifica, i destinatari sono comunque tenuti a un obbligo di conservazione, limitato alle sole informazioni relative all'operazione (es., la data di effettuazione; l'importo; il segno monetario); non sono invece ricomprese tutte le informazioni ordinariamente raccolte nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. In ogni caso, ove alcune di queste informazioni (in particolare i dati che identificano in modo univoco il titolare effettivo e il settore di attività economica del cliente) siano state acquisite su iniziativa del destinatario, questi sarà tenuto anche a conservarle.</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	<p>È stato chiesto di escludere l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative alla causale delle operazioni e all'eventuale esecutore delle stesse, almeno per quanto riguarda le operazioni tra intermediari bancari e finanziari, considerato che si tratta di elementi informativi che in passato non erano raccolti e che la loro acquisizione implica un aggravio degli oneri procedurali. Si chiede, inoltre, conferma che laddove l'operazione tragga origine dall'intermediario e non dal cliente (es. pagamento di dividendi, erogazione di un finanziamento), il campo dell'esecutore possa non essere compilato.</p>	Chiarimento a lato	<p>L'obbligo di conservazione dei dati identificativi dell'esecutore e della causale dell'operazione è stabilito direttamente dall'articolo 31 del Decreto (le Disposizioni non possono introdurre deroghe). Fermo quest'obbligo, le Disposizioni prevedono, in un'ottica di contenimento di costi per gli intermediari, che questi dati non debbano essere messi a disposizione delle autorità con le modalità previste dall'articolo 6, in caso di operazioni tra intermediari bancari e finanziari italiani, comunitari o con sede in un paese terzo a basso rischio.</p> <p>Le Disposizioni, nel richiedere la conservazione del dato relativo a "l'eventuale esecutore", tengono infine conto della possibilità che non esista alcun esecutore, come negli esempi prospettati dal rispondente.</p>
<p>Articolo 6 <i>Ulteriori dati e informazioni</i></p>			<p><i>Si segnala che l'articolo 6 del documento di consultazione è stato rinumerato e corrisponde all'articolo 5 delle Disposizioni emanate; la relativa rubrica è stata inoltre sostituita con la seguente: 'Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità'.</i></p>
<p>Articolo 6, comma 1, lettera b)</p>	<p>È stato chiesto se le causali analitiche indicate nell'allegato 3 rilevino solamente per l'adempimento dell'obbligo di rendere disponibile alle autorità il dato relativo alla "causale che codifica la tipologia dell'operazione" o se debbano essere utilizzate anche ai fini dell'obbligo di conservare la causale dell'operazione</p>	Chiarimento a lato	<p>L'obbligo di conservare la causale dell'operazione, stabilito dall'articolo 31, comma 2, lettera c), del Decreto e richiamato dall'articolo 3 delle Disposizioni andrà assolto con le modalità indicate dall'articolo 32 del Decreto e dall'articolo 4 delle Disposizioni. I destinatari non dovranno quindi fare</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b).		necessariamente riferimento alle causali analitiche indicate nell'allegato 3 (che infatti non viene richiamato dall'articolo 3), potendo utilizzare le causali contabili abitualmente adottate nei propri sistemi gestionali per conservare questo dato. Nel mettere a disposizione delle autorità la causale dell'operazione, i destinatari dovranno invece utilizzare una delle causali analitiche indicate nell'allegato 3, per rendere questa informazione standardizzata e quindi prontamente fruibile per le autorità stesse.
	<p>È stato osservato che la semplificazione perseguita mediante l'abolizione degli obblighi di individuazione delle operazioni frazionate (ossia quelle che, unitariamente, superano la soglia di 15.000 euro, facendo scattare l'obbligo di rendere disponibili i dati e le informazioni inerenti alle operazioni in forma standardizzata alle autorità) sarebbe vanificata alla luce del fatto che in base alla normativa fiscale è comunque necessario segnalare all'Agenzia delle Entrate questo tipo di operazioni.</p> <p>Al riguardo è stato auspicato che la normativa fiscale prenda atto della nuova soglia di rilevazione, segnalandosi l'opportunità di un coordinamento con le altre autorità interessate.</p>	Chiarimento a lato	<p>Si è consapevoli che una piena semplificazione si potrebbe ottenere solo con il perfetto allineamento tra disciplina antiriciclaggio e normativa fiscale; il tema è stato quindi oggetto di confronto informale anche con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che hanno ben presenti le esigenze rappresentate dall'industria. L'allineamento delle due soglie a 5.000 euro richiederebbe però modifiche di rango legislativo (interventi sull'articolo 1 del D.l. n. 167/1990).</p> <p>Allo stato, seppur limitata all'ambito della disciplina antiriciclaggio, la previsione di una soglia fissa a 5.000 euro che non tiene conto delle operazioni frazionate rappresenta comunque una semplificazione, sia dal punto di vista degli intermediari, per i quali sarà verosimilmente più facile individuare le operazioni interessate, sia dal punto di vista delle autorità, che potranno beneficiare di una maggiore quantità e standardizzazione dei dati.</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	<p>È stato chiesto di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di rendere disponibili alle autorità anche i dati e le informazioni relative a operazioni di importo inferiore a 5.000 euro, in quanto selezionare le sole operazioni al di sopra del valore soglia è ritenuto più complicato e dispendioso rispetto alla messa a disposizione di dati e informazioni relativi a tutte le operazioni.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che l'obbligo di rendere disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF i dati e le informazioni relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro non impedisce ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica, anche se non si avvalgono di agenti o soggetti convenzionati, di decidere di fornire i dati e le informazioni relativi a tutte le operazioni occasionali, anche se di importo inferiore a 5.000 euro, purché adottino un criterio univoco e uniforme di messa a disposizione dei dati. Lasciare infatti ai destinatari la facoltà di selezionare di volta in volta le operazioni in relazione alle quali rendere disponibili i dati e le informazioni comprometterebbe l'esigenza di standardizzazione delle informazioni che le autorità sono chiamate a elaborare per l'assolvimento dei propri compiti.</p>
	<p>In considerazione del fatto che le comunicazioni oggettive, previste dalle Istruzioni dell'UIF emanate il 28 marzo 2019, saranno estratte dagli archivi standardizzati, è stato chiesto di allineare il valore soglia previsto dalla UIF (10.000 euro) a quello stabilito dalle Disposizioni per la messa a disposizione dei dati.</p>	<p>No</p>	<p>Le Disposizioni di vigilanza in materia di conservazione e le Istruzioni sulle comunicazioni oggettive prevedono soglie differenti in ragione delle diverse finalità perseguite dai due provvedimenti.</p> <p>Le Istruzioni della UIF in materia di comunicazioni oggettive sono volte ad assicurare il monitoraggio di operatività ad alto rischio, quale quella in contante. In questa prospettiva le Istruzioni hanno fissato la soglia di 10.000 euro, comprensiva delle operazioni cumulate superiori a 1.000 euro: questa soglia è considerata adeguata alle esigenze di analisi</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			<p>finanziaria e di approfondimento investigativo di operazioni sospette e di fenomeni anomali ai sensi del Decreto. Come precisato dalla UIF nel corso della consultazione pubblica sulle Istruzioni per le comunicazioni oggettive, una soglia di 5.000 euro, senza dar rilievo alle operazioni frazionate, non sarebbe stata adatta allo scopo perseguito da questa specifica normativa e avrebbe prestato il fianco a comportamenti elusivi.</p> <p>Diversamente, le Disposizioni riguardano tutte le tipologie di operazioni, indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato e dalla finalità economica perseguita. La soglia di 5.000 euro (senza che sia più necessaria la rilevazione delle operazioni frazionate) sembra idonea a rappresentare compiutamente l'operatività della clientela, consentendo al contempo una limitazione degli oneri di <i>compliance</i> a carico degli intermediari.</p>
	<p>È stato chiesto di precisare se per <i>“numero del rapporto”</i> si intenda il dato contenuto nell'attributo A41 <i>“codice rapporto”</i> degli standard tecnici di cui al previgente Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si conferma che i riferimenti delle Disposizioni al <i>“numero del rapporto”</i> intendono richiamare il dato di cui all'attributo A41 dei previgenti standard tecnici in materia di tenuta dell'Archivio Unico Informatico.</p>
	<p>È stato chiesto di precisare se per <i>“codifica interna”</i> si intenda il dato contenuto nell'attributo A03 <i>“identificativo registrazione”</i>, degli standard tecnici di cui al previgente Provvedimento del 3 aprile 2013 sulla tenuta dell'AUI.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si chiarisce che per <i>codifica interna</i> si intende la codifica utilizzata dal destinatario per individuare i propri punti operativi (filiali).</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	È stato chiesto se, per operazioni di importo pari o inferiore a 5.000 euro, permane la possibilità di conservare i dati con sistemi informatici tradizionali quali Excel oppure in forma cartacea.	Chiarimento a lato	Anche per operazioni di importo inferiore a 5.000 euro i sistemi di conservazione devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 32 del Decreto: questo esclude la possibilità di utilizzare sistemi cartacei o sistemi informatici che non assicurino l'integrità e la non alterabilità dei dati.
Articolo 6, commi 2 e 3	È stato chiesto di chiarire se le coordinate IBAN del beneficiario/ordinante debbano essere messe a disposizione delle autorità. Al riguardo, è stato proposto di valorizzare il campo F31 (nell'ipotesi archivi standardizzati) con gli ultimi 25 caratteri dell'IBAN.	Sì	In base all'articolo 5, commi 2 e 3, (come rinumerato a esito della consultazione) delle Disposizioni, tra i dati relativi a rapporti e operazioni che devono essere messi a disposizione delle autorità rientra "il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN". Ne discende che, se noto, l'IBAN del beneficiario/ordinante di un'operazione deve essere indicato nell'archivio standardizzato o nelle estrazioni disciplinati dalle Disposizioni; altrimenti, deve essere indicato il solo numero del rapporto di controparte (beneficiario o ordinante). Le Disposizioni sono state modificate per accogliere la proposta di valorizzare il campo F31 (nell'ipotesi archivi standardizzati) con gli ultimi 25 caratteri dell'IBAN.
	È stata segnalata la mancata riproposizione - all'articolo 6, commi 2 e 3 (ora rinumerato articolo 5, commi 2 e 3), delle Disposizioni - del dato relativo all'indirizzo della controparte (beneficiario/controparte), ancora presente nel campo F15 di cui all'allegato 2.	Chiarimento a lato	In base alle Disposizioni non è più obbligatorio mettere a disposizione delle autorità il dato relativo all'indirizzo della controparte. Il campo F15 non è stato eliminato per non alterare il tracciato degli archivi standardizzati. Ne consegue che esso non dovrà essere valorizzato o andrà valorizzato con spazi, secondo quanto previsto nell'allegato.

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
Articolo 6, comma 4	È stato chiesto di inserire nelle Disposizioni un riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 44, comma 3, del Decreto.	Sì	L'osservazione è stata accolta, inserendo il riferimento all'articolo 44, comma 3, del Decreto nell'articolo 5, comma 4 (come rinumerato a esito della consultazione).
Articolo 7 Disposizioni particolari	È stato chiesto di disciplinare l'operatività con intermediari bancari o finanziari insediati in Stati terzi in linea con quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del previgente Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, prevedendo che <i>“ove il destinatario lo ritenga necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, sono registrati i dati del soggetto per conto del quale l'ente creditizio o finanziario svolge l'operatività, secondo le disposizioni del presente articolo.”</i> .	Sì	Le Disposizioni e l'allegato 2, punto 2.1, sono stati modificati per tenere conto della richiesta. In particolare, all'articolo 7 è stato inserito il comma 7, che riprende la disposizione del previgente provvedimento della Banca d'Italia.
Articolo 7, comma 3	È stato chiesto di chiarire se un istituto di pagamento (IP) emittente carte di credito sia esentato dall'obbligo di conservazione se le operazioni effettuate per suo mezzo sono regolate tramite una banca.	Chiarimento a lato	L'IP, in quanto destinatario delle Disposizioni, è tenuto all'obbligo di conservazione di dati e informazioni relativi alle operazioni di pagamento a valere sulla carta che ha emesso, indipendentemente dalla circostanza che gli ordini di pagamento siano veicolati da un altro intermediario; il rapporto continuativo intercorre infatti tra IP e utilizzatore finale della carta. Al riguardo trova applicazione l'articolo 7, comma 2, delle Disposizioni.

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
Articolo 7, comma 4	È stato chiesto di fornire indicazioni operative circa la fattispecie di cui all'articolo 7, comma 4, delle Disposizioni, il quale prevede che <i>“qualora un’operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all’estero, gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 [i.e. conservazione e utilizzo] sono assolti dal destinatario con sede nel territorio della Repubblica intervenuto nell’operazione”</i> .	Chiarimento a lato	L'articolo 7, comma 4, si riferisce alle ipotesi in cui le disposizioni di pagamento siano impartite a un destinatario della normativa italiana; questi è tenuto a conservare e rendere disponibili i dati relativi all'operazione anche se questa è poi eseguita attraverso conti detenuti dal cliente presso intermediari esteri.
	È stato chiesto di chiarire a quale casistica faccia riferimento la disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, il quale prevede che al di fuori dei casi disciplinati dai precedenti commi del medesimo articolo, <i>“la conservazione dei dati e delle informazioni sull’operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente”</i> .	Chiarimento a lato	L'articolo 7, comma 5, delle Disposizioni costituisce una norma di chiusura, già prevista dalla previgente disciplina, che si riferisce a tutte le ipotesi residuali in cui non trovano applicazione le condizioni di cui ai commi da 2 a 4.
Articolo 7, comma 6	Si chiede di chiarire con quali modalità un intermediario debba gestire le informazioni relative a rapporti continuativi in precedenza conservati nell'AUI, laddove, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni, decida di rendere disponibili tramite archivi standardizzati solo i dati e le informazioni inerenti alle operazioni, mentre intenda ricorrere alle estrazioni per la messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi ai rapporti continuativi. Si chiede, inoltre, di specificare quali siano i requisiti da adottare in materia di dati SARA nella medesima ipotesi.	Chiarimento a lato	La facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni è riferita all'ipotesi in cui il destinatario decida di utilizzare archivi standardizzati per i dati e le informazioni riguardanti tutte le operazioni (occasionalmente e non) e, contemporaneamente, di mettere a disposizione delle autorità i dati relativi ai rapporti continuativi mediante estrazione dall'anagrafe generale. Nel caso in cui un intermediario si avvalga di questa facoltà, dunque, le informazioni relative ai rapporti continuativi ancora in essere, che nel previgente regime erano registrate nell'AUI, andranno rese disponibili alle autorità mediante estrazione. La scelta di esercitare

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			<p>l'opzione prevista dall'articolo 7, comma 6, va comunicata alla Banca d'Italia e riportata nel documento di <i>policy</i> antiriciclaggio dell'intermediario, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, delle Disposizioni.</p> <p>La scelta effettuata dall'intermediario di avvalersi della facoltà in esame non ha alcun impatto sulle segnalazioni SARA.</p>
<p>Articolo 8 Esenzioni</p>	<p>È stato chiesto di modificare il comma 1 dell'articolo 8 delle Disposizioni per consentire ai destinatari di valutare, in modo autonomo, se applicare o meno gli articoli 5 e 6 anche in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere con i soggetti di cui all'articolo 8 (es. intermediari bancari e finanziari con sede in Italia o in un altro Stato membro).</p>	<p>Sì</p>	<p>La richiesta è stata accolta mediante una modifica dell'articolo 8 delle Disposizioni che rende facoltativo per i destinatari avvalersi o meno delle esenzioni ivi previste. È stato ritenuto infatti coerente con i principi di semplificazione ed economicità stabiliti dalla legge, consentire ai destinatari di scegliere autonomamente di non applicare le esenzioni nel caso in cui questo risultasse per loro oneroso. La scelta da parte dei destinatari di avvalersi o meno delle esenzioni deve comunque avere carattere di stabilità e va indicata nel documento di <i>policy</i> antiriciclaggio previsto dalle Disposizioni in materia di controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019.</p>
	<p>È stato chiesto di valutare l'opportunità di estendere l'esenzione di cui all'articolo 8 delle Disposizioni anche ai rapporti continuativi e alle operazioni con ulteriori categorie di soggetti, tra cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, d.lgs. n. 231/2007 (le c.d. società-mercato), le PP.AA., le società quotate e le società fiduciarie vigilate dalla Banca d'Italia.</p>	<p>In parte</p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per estendere l'esenzione anche ai rapporti con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto (es. società mercato), in linea con quanto previsto dal previgente provvedimento, tenuto conto dello speciale regime al quale il Decreto sottopone questi soggetti.</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			<p>Non si reputa invece possibile estendere ulteriormente il perimetro delle esenzioni ai rapporti con le altre categorie di soggetti proposte dai rispondenti.</p> <p>In particolare, l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione relativa ai rapporti tra intermediari si giustifica perché riguarda soggetti sottoposti ad obblighi antiriciclaggio (di cui quello che ha il contatto diretto con il cliente svolgerà l'adeguata verifica). Questa soluzione è volta a evitare duplicazioni ed eccessivi costi di gestione e trasmissione delle informazioni per gli intermediari, senza minare l'efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio. Nella stessa prospettiva, l'esclusione dagli obblighi di messa a disposizione dei dati per i rapporti con intermediari di Paesi terzi è rimessa alla valutazione di basso rischio di riciclaggio da parte dell'intermediario controparte italiano.</p> <p>Per quanto riguarda invece le società fiduciarie, queste sono istituzionalmente qualificabili come "veicoli di interposizione patrimoniale" e pertanto hanno un'operatività che, potendosi considerare alla stregua di attività direttamente posta in essere dai fiduciari, viene sottoposta a obblighi antiriciclaggio differenziati, anche in materia di adeguata verifica.</p>
<p>Articolo 10 <i>Vicende dei sistemi di conservazione</i></p>	<p>È stato chiesto se rimanga obbligatoria la migrazione delle registrazioni dagli archivi del cedente a quelli del cessionario a fronte di operazioni societarie quali fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>In base alle Disposizioni, la migrazione è obbligatoria, in quanto l'entità risultante dall'operazione societaria sarà responsabile della conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			<p>Ne deriva che, in caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, di scissione o di fusione, gli obblighi in materia di conservazione e utilizzo previsti dal Decreto e dalle Disposizioni sono assolti dai destinatari cedenti o che partecipano alla fusione o alla scissione, fino alla data di efficacia delle rispettive operazioni (articolo 10, comma 1, delle Disposizioni). Ulteriori indicazioni operative possono trarsi dall'allegato 1, paragrafo 2.4.</p>
	<p>È stato chiesto di specificare le modalità di conservazione delle informazioni in caso di variazione di dati e di coordinate, in precedenza disciplinate dall'articolo 14 del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le modalità di conservazione delle informazioni in caso di variazione di dati e di coordinate sono indicate nell'allegato 1, al punto 2.4. <i>“Specifiche sui singoli campi informativi (rapporti)” – Sezione “Rapporto”, in cui si fa riferimento all'ipotesi di variazione delle coordinate. Ad integrazione di quanto indicato nell'allegato 1, è stato reinserito nell'allegato 2, il previgente articolo 14, comma 5 del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 (“In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nel presente allegato”).</i></p>
<p>ALLEGATI Considerazioni generali</p>	<p>È stato chiesto di chiarire:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le ragioni per cui la messa a disposizione degli estremi dei documenti di riconoscimento del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sia 	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si chiarisce che alcuni campi informativi previsti dalle Disposizioni previgenti non sono stati eliminati dall'allegato 2, nell'ottica di ridurre al minimo i costi di adeguamento nella gestione degli archivi</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	<p>prevista nell'allegato 2 ma non nell'allegato 1;</p> <p>b. se, per le operazioni, l'obbligo di indicare il titolare effettivo si applichi limitatamente ai casi espressamente disciplinati nel cap. 2.1. dell'allegato 1 anche laddove gli intermediari si avvalgano degli archivi standardizzati di cui all'allegato 2;</p> <p>c. come debbano essere rilevate le operazioni stornate.</p>		<p>standardizzati, sebbene le informazioni non siano più ritenute rilevanti e non siano quindi previste dall'allegato 1 (estrattore). Per questa ragione:</p> <p>a. non sono state eliminate dall'allegato 2, par. 2.1., tra le informazioni relative al cliente, alcune voci (segnatamente D41-D44) dedicate agli estremi del documento d'identità del cliente. Lo stesso vale per il documento dell'esecutore, rispetto al quale rilevano le voci E41-E44, e del titolare effettivo, al quale si riferiscono le voci H41-H44;</p> <p>b. in accoglimento della richiesta, sono state chiarite ed espressamente enumerate anche nell'allegato 2 le ipotesi in cui i destinatari sono tenuti a indicare il titolare effettivo di un'operazione realizzata nell'ambito di un rapporto continuativo; in questo caso, infatti, il chiarimento non implica alcuna modifica della struttura degli archivi (poiché non richiede di aggiungere o sottrarre alcuna voce);</p> <p>c. nell'allegato 2 sono rimaste invariate le modalità di rilevazione delle operazioni stornate negli archivi standardizzati, sebbene non rientrino più nelle informazioni da rendere disponibili ai sensi dell'articolo 5 delle Disposizioni.</p>
	<p>È stato rilevato che la definizione di "dati identificativi" contenuta nelle Disposizioni è stata modificata per includervi anche il dato relativo al domicilio, ove diverso</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si chiarisce che l'informazione del domicilio non deve essere resa disponibile alle autorità con le modalità di cui all'articolo 6 delle Disposizioni,</p>

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	dalla residenza, in ossequio al Decreto. Un'analogha modifica non ha invece interessato i tracciati degli archivi standardizzati di cui all'Allegato 2 (né gli standard tecnici di cui all'Allegato 1). È stato quindi chiesto se possa continuare a essere reso disponibile con modalità standardizzate il solo dato della residenza, fermo restando l'obbligo di conservare il dato relativo al domicilio.		fermo restando l'obbligo di conservazione previsto dal Decreto e dall'articolo 3 delle Disposizioni.
	È stato chiesto di valutare se prevedere l'obbligo di acquisire una "dichiarazione di conformità" dal fornitore del software che sarà utilizzato a supporto delle estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).	No	La valutazione in merito all'eventuale acquisizione della dichiarazione di conformità del software è rimessa ai destinatari; su questi ricade in ogni caso la responsabilità di assicurare la conformità agli standard previsti.
	È stato chiesto di chiarire se l'obbligo di rilevare i legami tra più soggetti (es. il cliente e il titolare effettivo, il fiduciante e la società fiduciaria etc.), prevista dall'allegato 2, paragrafo 2.3., rilevi in caso di adozione della modalità delle estrazioni di cui all'allegato 1.	Chiarimento a lato	Nell'allegato 1 non è prevista una estrazione per i legami in quanto la relazione tra il soggetto e l'operazione/rapporto è valorizzata dal campo "Codice Tipo Soggetto". Ad esempio nell'estrazione riferita a un rapporto intestato a una persona giuridica, i dati del titolare effettivo vanno inseriti nella sezione "Soggetto" e nel campo "Codice Tipo Soggetto" con valore 03 ("Titolare Effettivo").
	Sono state chieste precisazioni in merito al riempimento dei campi alfanumerici e numerici dell'estrattore.	Chiarimento a lato	Riguardo alla valorizzazione dei singoli campi informativi, in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l'allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.
Allegato 1 STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI Capitolo 2.2. <i>Specifiche sui singoli campi informativi (operazioni)</i>	È stato chiesto di esplicitare se, nel caso di utilizzo di archivi standardizzati, l'esecutore debba essere rilevato anche nelle operazioni disposte per via telematica (<i>home banking, ATM</i>).	Chiarimento a lato	L'esecutore deve essere indicato qualora diverga dal titolare del rapporto o dal soggetto che ha richiesto l'operazione occasionale, anche quando l'operazione è stata disposta per via telematica. Ad esempio, nel caso di un conto cointestato, occorre inserire i dati identificativi del cliente che ha effettivamente operato, desumendoli dall'intestazione del bancomat o dalle credenziali associate.
Capitolo 2.3. <i>Estrazione riferita ai rapporti</i> (TABELLA 2: Campi informativi delle estrazioni relative ai rapporti continuativi)	È stata chiesto di chiarire se, alla luce della modifica dell'articolo 6 del DPR n. 605/1973, il quale non considera più obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale per i rapporti intrattenuti dalle banche (e dagli altri operatori finanziari) con i soggetti non residenti, l'indicazione O (obbligatorio) relativa al codice fiscale del cliente possa essere intesa come C (conseguente).	Sì	Il campo "Codice Fiscale" è stato modificato per chiarire che il codice fiscale deve essere valorizzato solo se il soggetto non residente ne è in possesso.
	È stato chiesto di confermare che i rapporti aperti dalle SGR debbano essere valorizzati con il codice tipo rapporto "04 – Altro".	Chiarimento a lato	Si conferma quanto richiesto.
Capitolo 3 CHIAVI E FUNZIONI DI	Con riferimento alla previsione dell'obbligo di fornire tempestivamente alle autorità le estrazioni basate su	Chiarimento a lato	Le estrazioni richieste dall'autorità e non basate sulle chiavi di ricerca menzionate nel paragrafo 3

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI	determinate chiavi di ricerca, è stato chiesto di chiarire se sia riconosciuto un margine di tolleranza con riferimento alle tempistiche di consegna quando sono richieste estrazioni con chiavi di ricerca differenti.		devono essere rese entro un termine di 5 giorni lavorativi. Questo termine, tuttavia, può essere esteso dall'autorità in ragione della complessità della richiesta.
	È stato evidenziato che l'indicazione di valorizzare i campi "data chiusura rapporto" e/o "data apertura rapporto" nei casi di operazioni societarie straordinarie o di variazioni di coordinate, contenuta nell'allegato 1, paragrafo 2.4, determinerebbe una perdita della "storicità" dei dati relativi ai rapporti ceduti.	Chiarimento a lato	In caso di estrazione relativa ai rapporti, la storicità non viene garantita dai campi "data chiusura rapporto" e/o "data apertura rapporto" ma da altre chiavi di ricerca come, ad esempio, l'NDG del rapporto o il codice fiscale dell'intestatario.
	È stato chiesto se sia corretto utilizzare banche dati per il completamento di dati anagrafici, anche laddove queste informazioni siano difformi ai criteri di standardizzazione (punti, sigle, etc.).	No	Non si ritiene possibile alimentare gli archivi con informazioni non standardizzate tratte da banche dati.
	È stato chiesto di inserire, nella guida alla "sezione esecutore", in caso di operazione per via telematica, l'obbligo di indicare le seguenti credenziali: nome utente, token.	Sì	Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che non è richiesto l'inserimento delle credenziali utilizzate per effettuare un'operazione a distanza, (Nome utente, Password, etc.); è sufficiente inserire i dati del soggetto a cui esse sono associate. Questa informazione è richiesta soltanto se si tratta di un un'operazione che prevede l'indicazione di un esecutore (es. conti cointestati; presenza di un soggetto, diverso dal cliente, delegato a operare).
	È stato chiesto se l'operazione multipla può avere all'interno operazioni sotto la soglia di euro 5.000 e, inoltre, come essa debba essere registrata, mancando il campo di riferimento univoco al gruppo delle operazioni	Chiarimento a lato	Per operazioni multiple si intendono bonifici disposti a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 5.000, come indicato dall'allegato 3 alle Disposizioni). Al riguardo, si

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	(campo A53).		precisa che nell'estrazione dovrà essere presente un addebito pari all'importo complessivo con l'indicazione della controparte "beneficiari diversi".
	È stato chiesto come debbano essere gestiti l'annullamento di un'operazione, la sua sostituzione o la modifica di dati errati, nelle operazioni descritte nell'allegato 1.	Chiarimento a lato	L'allegato 1 regola soltanto gli standard tecnici per effettuare estrazioni dai sistemi di conservazione dei destinatari. Le modalità di annullamento, modifica e/o sostituzione di un'operazione nei sistemi di conservazione sono lasciate all'autonomia dei destinatari nel rispetto dell'articolo 32 del Decreto Antiriciclaggio.
	È stato chiesto come si completa la sezione "esecutore", che presuppone la presenza obbligatoria del dato, in presenza di un bonifico in entrata o in qualsiasi altra operazione dove il cliente è un soggetto passivo.	Chiarimento a lato	Per le operazioni dove il cliente è un soggetto passivo non è previsto l'obbligo di valorizzare il campo esecutore.
Allegato 2 ARCHIVI STANDARDIZZATI	È stata chiesta conferma che la data da riportare sia quella di effettuazione dell'operazione come indicato dall'art. 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento.	Chiarimento a lato	Si conferma quanto richiesto.
	È stato chiesto di modificare la regola per la valorizzazione del campo ATECO, rendendola eventuale, tenuto conto del fatto che non sempre è possibile attribuire un codice ATECO a un cliente.	SI	Il campo è stato reso condizionato in entrambi gli allegati. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati. Il codice ATECO è riportato nei dati camerali.
	Con riferimento al campo NDG dell'esecutore, è stato segnalato che le SGR hanno sino ad ora utilizzato convenzionalmente come codice identificativo univoco il	Chiarimento a lato	Il metodo di attribuzione dell'NDG è rimesso alla scelta dell'intermediario, il quale potrà quindi continuare a utilizzare il codice fiscale del cliente

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	codice fiscale del cliente.		come codice identificativo univoco.
	È stato chiesto di chiarire se i campi D.17, E.17, F.17 e H.17 devono essere compilati solo con il codice fiscale italiano e che quindi, in assenza di tale dato, i campi vanno riempiti con spazi.	Chiarimento a lato	Il codice fiscale da utilizzare è quello attribuito dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di attribuzione del codice, il campo va riempito con spazi.
	È stato chiesto di incrementare lo spazio disponibile per i campi a disposizione (Z0-Z1 ecc).	No	La richiesta non è accolta in quanto l’incremento degli spazi a disposizione altererebbe la struttura degli archivi standardizzati già istituiti.
	È stato chiesto di chiarire le ragioni per cui: <ul style="list-style-type: none"> - la lunghezza del campo “tipo rapporto” nell’ambito delle comunicazioni oggettive è pari a 3, mentre, ai fini delle presenti Disposizioni, è pari a 1; - la lunghezza dell’attributo causale analitica è pari a 4, pur avendo solo causali con due lettere. 	Chiarimento a lato	Sebbene le osservazioni siano sostanzialmente condivisibili, si è ritenuto di limitare le modifiche all’allegato 2 a quanto strettamente necessario, nell’ottica di ridurre al minimo i costi di adeguamento nella gestione degli archivi standardizzati e di consentire agli intermediari di continuare ad avvalersi degli archivi già istituiti.
	È stato chiesto di precisare le caratteristiche che deve avere un bonifico per essere considerato multiplo e di esemplificare la corretta valorizzazione dell’attributo A53 nei casi menzionati dal paragrafo 3.2: <ul style="list-style-type: none"> - registrazione di operazioni effettuate da un cliente in nome proprio e per conto di una persona giuridica; - registrazione di apertura di un legame tra la persona giuridica e il suo titolare effettivo. 	Chiarimento a lato	Con riguardo alla richiesta di precisare le caratteristiche di un bonifico multiplo (bonifici disposti a favore di più beneficiari), si fa l’esempio di un ordine di pagamento, eseguito con unico addebito pari o superiore a 5.000 euro, a fronte di una molteplicità di beneficiari (es. pagamento stipendi). L’attributo A53 va utilizzato, con la medesima valorizzazione, per connettere le operazioni effettuate da un cliente in nome proprio e per conto di una persona giuridica e l’apertura del legame tra detta persona giuridica e il suo titolare effettivo (cfr.

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
			pag. 22 dell'allegato 2). L'attributo A53 riporta la stessa valorizzazione sia nella registrazione relativa all'apertura di un rapporto intestato a una società sia nella registrazione relativa al legame tra la società e il suo titolare effettivo.
Allegato 3 CAUSALI ANALITICHE	È stato chiesto se le condizioni previste per inserire la dizione "beneficiari diversi" possano essere interpretate in maniera estensiva, prevedendo questa possibilità anche per l'ipotesi in cui i comuni di residenza dei beneficiari e la localizzazione delle banche riceventi coincidano.	Chiarimento a lato	Le indicazioni fornite per la registrazione di bonifici multipli si riferiscono solo all'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e i CAB delle banche riceventi.
	Sono state chieste indicazioni sui casi in cui si applicano le nuove causali 18 e 19 (relative, rispettivamente, a operazioni di afflusso o deflusso di disponibilità mediante rimessa di fondi).	Chiarimento a lato	Le causali 18 e 19 si riferiscono alle rimesse di denaro in cui i fondi sono consegnati da un pagatore (anche senza l'apertura di un conto di pagamento intestato al pagatore o al beneficiario), unicamente per trasferire una somma di denaro al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario.
	È stato chiesto di ripristinare la Tabella 14 del vecchio Provvedimento "Causali per la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A."	No	Il Decreto non consente di prevedere modalità semplificate di conservazione, come invece previsto in passato per l'AUI di Cassa Depositi e Prestiti.
	È stato chiesto se e come debba essere registrato, nel caso di una SIM autorizzata a detenere fondi della clientela che abbia aperto un conto omnibus a sé intestato presso una banca depositaria, un giroconto effettuato all'interno di questo conto, del quale solo la	Chiarimento a lato	Le operazioni effettuate all'interno di un conto di un intermediario sono di competenza dello stesso, in quanto riferite alla sua clientela. Nel caso di un trasferimento all'interno di un conto omnibus, la banca depositaria non ha evidenza di

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
	SIM abbia contezza e che non produca movimentazioni finanziarie “reali” di cui la banca abbia evidenza. In particolare è stato chiesto se la SIM debba procedere a una doppia rilevazione, sia come giroconto sia come movimentazione finanziaria; in caso di risposta affermativa, è stato chiesto quale causale debba essere utilizzata.		tale movimentazione. Questa deve essere rilevata, sia dal lato del “cedente” sia dal lato del “beneficiario” dall’intermediario intestatario del conto omnibus (nell’esempio, la SIM), con le causali AF in dare e in avere, previste per tutte le categorie di intermediari finanziari potenzialmente interessati da trasferimenti tra la propria clientela.
	È stata chiesta conferma della necessità di utilizzare la causale AA per “giroconti” tra mandati fiduciari che coinvolgono banche estere.	Chiarimento a lato	Per “giroconto” si intende generalmente il trasferimento tra conti con la medesima intestazione presso lo stesso intermediario. Tuttavia, un trasferimento verso l’estero, ai fini dell’applicazione delle presenti Disposizioni, non può essere qualificato quale giroconto, anche nel caso di filiali o filiazioni estere di banche italiane. La causale da utilizzare per bonifici da e verso l’estero è sempre la AA.
	È stato chiesto se la norma per cui <i>“le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto delle liquidità e dei titoli possono essere rese disponibili solo per gli importi effettivamente trasferiti”</i> si applichi solo nel caso di detenzione degli strumenti finanziari della clientela. Si è chiesto, inoltre, se essa trovi applicazione anche in caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini.	Chiarimento a lato	Poiché la rilevazione delle operazioni è dovuta dall’intermediario presso il quale è incardinato il rapporto continuativo sul quale viene regolato lo sbilancio giornaliero, il solo servizio di ricezione e trasmissione ordini non implica la registrazione delle operazioni sottostanti.
	Si chiede conferma circa l’abolizione delle causali U3 e U4.	Chiarimento a lato	Si conferma che le causali U3 e U4 sono abolite.

DISPOSIZIONE	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	COMMENTO
Allegato 4 <i>CODIFICA DEGLI</i> <i>INTERMEDIARI SEGNALANTI</i>	È stata segnalata l'assenza del codice 12 (banche estere); si è chiesto, inoltre, di chiarire quale codice debba essere inserito negli archivi standardizzati all'attributo A31.	Sì	Si conferma che va inserito il codice 12 per valorizzare l'attributo A.31 nell'allegato 2 ovvero il codice intermedio della controparte nell'allegato 1, tabella 1. Si precisa che il codice 12 è stato nuovamente inserito nella tabella che contiene la codifica degli intermediari segnalanti.